

Pubblicato il 07/02/2025

N. 00279/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 01763/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2024, proposto da

Chiara Ardissonne, rappresentata e difesa dagli avvocati Letterio Donato e Gianni Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

***nei confronti***

Alessandra Bruzzese, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

- del Decreto n. 21620 del 09.08.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A026 – Matematica per la Regione Calabria;
- della suddetta graduatoria concorsuale, resa nell'ambito del concorso pubblico per

titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, e delle successive modifiche;

- di tutti le successive rettifiche e integrazioni della graduatoria e dei rispettivi atti di approvazione, ivi compresi i decreti di integrazione prot. n. 23912 del 27.08.2024 e 23561 del 23.08.2024;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei vincitori come risultante dalla graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. La presente ordinanza è adottata, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., in pendenza del giudizio introdotto per l'annullamento del Decreto n. 21620 del 9 agosto 2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 (classe di concorso A026 – Matematica per la Regione Calabria).

2. Con istanza del 27 agosto 2024 e successivo sollecito del 26 settembre 2024, la sig.ra Chiara Ardissonne chiedeva l'esibizione della seguente documentazione:

- *“indirizzo pec e di residenza (e se differente anche quello indicato in domanda ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla procedura) dell'ultimo candidato vincitore della procedura, tanto in forza della graduatoria di merito senza riserve che in forza di quella con le riserve”;*

- *“copia del format della domanda per come risultante dall'interfaccia web del portale unico del reclutamento”;*

- *“copia delle modalità di redazione della graduatoria finale con la esplicitazione delle riserve riconosciute a tutti i singoli candidati che ne hanno goduto”*.

3. Con nota prot. n. 29081 del 3 ottobre 2024, l'USR Calabria negava l'accesso, affermando:

- con riferimento ai dati identificativi dell'ultimo candidato vincitore, che *“si tratta di una richiesta che attiene a dati di carattere personale, reperibili in una pluralità di atti, il cui trattamento è espressamente autorizzato dall'interessato esclusivamente per le comunicazioni inerenti a specifiche procedure”*;

- con riferimento al *format* della domanda di partecipazione, che *“il documento richiesto non risulta materialmente esistente, né detenuto dallo scrivente Ufficio”*.

Nessun chiarimento veniva, invece, fornito, in merito alla richiesta di conoscere le modalità di redazione della graduatoria finale.

4. Con domanda di accesso, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a. la ricorrente impugnava il diniego opposto dall'amministrazione alla propria istanza di accesso, chiedendo *“l'ostensione del format della domanda di partecipazione e l'indirizzo ed i nominativi dei candidati controinteressati, oltre che una copia della graduatoria che contempra tutti i candidati con l'indicazione per ciascuno dei titoli di preferenza che hanno determinato la loro prevalenza sugli altri candidati”*.

5. Con ordinanza n. 1734 dell'11 dicembre 2024, il Collegio, dopo aver preso atto della rinuncia alla domanda cautelare presentata dalla ricorrente, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e fissato la camera di consiglio del 29 gennaio 2025, per l'esame della domanda di accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a..

6. Si è costituita l'amministrazione intimata, la quale, con riferimento alla domanda di accesso, ha dedotto che:

- la domanda di accesso, proposta ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., risulterebbe diversa e più ampia rispetto a quella riscontrata negativamente dall'amministrazione e, per tale ragione, sarebbe illegittima *“imponendo al Giudice Amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati ex art. 34, co. 2 c.p.a.”*;

- non sussisterebbero, in relazione alla documentazione richiesta, *“quelle esigenze defensionali che dovrebbero sorreggere l’istanza di accesso de qua”*;
- il “format della domanda”, richiesto da parte ricorrente, non risulta materialmente esistente, se inteso nel suo significato letterale di *“modulo di domanda in formato elettronico editabile o da stampare e compilare con i dati richiesti”*, mentre se la ricorrente intendeva riferirsi alla propria domanda di partecipazione, questa sarebbe già nella disponibilità della ricorrente, *“in quanto visualizzabile e scaricabile, oltre che dopo l’inoltro, anche in qualsiasi altro momento mediante accesso alla propria area personale della piattaforma concorsi”*;
- l’indirizzo pec e di residenza del controinteressato sono *“dati di carattere personale, reperibili in una pluralità di atti, il cui trattamento è espressamente autorizzato dall’interessato esclusivamente per le comunicazioni inerenti a specifiche procedure”*;
- la richiesta di conoscere le modalità di redazione della graduatoria finale si risolverebbe in un inammissibile controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, vietato dall’art. 24, comma 3 della l. n. 241/1990.

7. Con memoria deposita in 25 gennaio 2025, la ricorrente ha precisato, con riguardo alla propria domanda di accesso, che

- *“le spiegazioni fornite dall’Avvocatura nella memoria di costituzione chiariscono pienamente come sia stata violata la legge”* e, quindi, *“[n]on occorre avere prova delle regole di redazione della graduatoria per comprendere quanto già denunciato in ricorso”*;
- *“il documento n. 9 allegato dalla difesa erariale prova come il format dell’inserimento della domanda contemplasse la sezione altri titoli valutabili e che, all’interno di tale voce, la ricorrente abbia inserito gli anni di insegnamento che vuole vengano valorizzati nella graduatoria finale, tanto basta”*.

Ha, quindi, concluso, chiedendo *“l’accoglimento dell’istanza di notifica per pubblici proclami e l’accoglimento dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito*

*con priorità, anche ai sensi dell'art. 55 comma 10.*

*In subordine, l'accoglimento dell'istanza ex art. 116 per l'ostensione dei dati di coloro i quali dovessero risultare controinteressati così da consentire la notifica di integrazione del contraddittorio nei loro confronti".*

8. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, fissata per la trattazione della domanda, formulata da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 116, la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. Questo Collegio ritiene che, sulla base delle deduzioni contenute nella memoria deposita da ultimo da parte ricorrente, la domanda di accesso debba essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, autorizzando, al contempo, per come richiesto da parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione telematica del ricorso a tutti i controinteressati.

10. Infatti, con riferimento all'esibizione del *format* della domanda di partecipazione al concorso, la ricorrente, nella memoria del 25 gennaio 2025, ha, in sostanza, preso atto che la documentazione prodotta in giudizio ha soddisfatto il proprio interesse conoscitivo, in quanto *"il documento n. 9 allegato dalla difesa erariale prova come il format dell'inserimento della domanda contemplasse la sezione altri titoli valutabili e che, all'interno di tale voce, la ricorrente abbia inserito gli anni di insegnamento che vuole vengano valorizzati nella graduatoria finale, tanto basta"*.

11. Analogamente, il Collegio ritiene che si possa affermare la sopravvenuta carenza di interesse anche con riferimento alla richiesta di conoscere le *"modalità di redazione della graduatoria finale con la esplicitazione delle riserve riconosciute a tutti i singoli candidati che ne hanno goduto"*, avendo la ricorrente precisato nella citata memoria del 25 gennaio 2025, che *[n]on occorre avere prova delle regole di redazione della graduatoria per comprendere quanto già denunciato in ricorso"*, ossia l'illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria dei vincitori, poiché (come si legge in un punto precedente della memoria) l'amministrazione *"afferma (candidamente) di non aver applicato la riserva [prevista dall'art. 13 del bando e*

dall'art. 3, comma 1, del decreto dipartimentale che disciplina il concorso] *e di aver applicato in via prioritaria le riserve di legge*” e, pertanto, sarebbe “*provata per tabulas la fondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale si denunciava la mancata applicazione della riserva del 30% per i c.d. “triennalisti”*”

12. Infine, poiché la ricorrente ha subordinato al mancato accoglimento della istanza per pubblici proclami la richiesta di accoglimento dell'istanza ex art. 116, sussiste la sopravvenuta carenza di interesse anche con riferimento all'ostensione dei dati dei controinteressati, avendo, come detto, il Collegio disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

13. Con riguardo a quest'ultimo profilo, parte ricorrente dovrà procedere mediante notificazione telematica del ricorso a tutti i controinteressati, osservando le seguenti modalità:

a) dovrà essere pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del merito, un avviso dal quale risulti:

- a1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
  - a2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
  - a3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
  - a4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come “vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A026 – Matematica per la regione Calabria”;
  - a5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;
  - a6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- b) a tal fine il Ministero avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in

un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica" – previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata "notifica per pubblici proclami" – l'avviso di cui alla lett. a) seguito dagli estremi e dall'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

c) il Ministero:

- c1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

- c2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

- c3) dovrà, inoltre, curare che sulla homepage del sito internet venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

d) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

e) la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 (cento/00) all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito.

14. Infine non può essere accolta l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55 comma 10, essendo stata già trattata la domanda cautelare nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024, nella quale il Collegio ha preso atto della rinuncia della stessa.

15. Le spese della presente fase processuale saranno liquidate con la pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara improcedibile la domanda proposta, ai sensi dell'art. 116 c.p.a..

Dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati mediante la notificazione telematica con le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Vittorio Carchedi**

**IL PRESIDENTE**  
**Ivo Correale**

**IL SEGRETARIO**